

COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA

Provincia di Rieti

DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

Dichiarazione dello stato di "Grave Pericolosità" e "Allerta"

(Legge Regionale n. 39 del 28.10.2002)

Viene dichiarato in conformità alla legge regionale 28.10.2002 n. 39, lo stato di "Grave Pericolosità" e "Allerta" nella Regione Lazio, per rischi di incendi boschivi nel periodo

15 giugno - 30 settembre 2021

Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e stato di grave pericolosità è vietato, nelle zone boscate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli ed incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

Sono ammesse deroghe a quanto disposto nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento:

- a) L'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Lazio - Assessorato all'Ambiente che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;
- b) L'accensione dei fuochi, allo scopo di eliminare i residui di interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- c) Per l'accensione di fuochi le operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti anche arborei, con particolare riferimento ai castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;
- d) Per l'accensione dei fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10, se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
 - a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;

- b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- c) terreni incolti;

2. le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 20 luglio 2021
3. ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19.9.1974, n.61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
4. ripulitura da parte degli Enti interessati (Anas, Ferrovie dello Stato, Regionali e in concessione, Amministrazioni Provinciali e Comunali, ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n.61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;
5. graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade per una fascia di almeno 10-20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo);

Nelle aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo e di "allerta", sono vietate, inoltre, ai sensi dell'art.10, comma 5) della legge n.353, in data 21.11.2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo parzialmente l'insorgere di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

I Sindaci, anche nella loro qualità di Autorità di Protezione Civile, ai sensi della legge 24.2.1992, n.225, le Amministrazioni Provinciali, Territoriali e le Autorità Locali, ciascuno per le rispettive competenze, sono invitati a far rispettare le prescrizioni e i divieti sopra riportati.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla legge n.353 del 21.11.2000.

LI, 15 giugno 2021

IL SINDACO
(Paolo Rinalduzzi)